



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"BALDESSANO - ROCCATI"  
Viale Garibaldi, 7 - 10022 CARMAGNOLA (TO)  
Tel. (011) 972.03.87 - 972.18.08 - FAX (011) 977.19.91  
Cod. Fisc. : 84509050013

email: [secreteria@baldessano.roccati.it](mailto:secreteria@baldessano.roccati.it) - PEC: [TOIS008006@pec.istruzione.it](mailto:TOIS008006@pec.istruzione.it)

# Criteri di uniformità valutativa per 'ammissione alla classe successive e all'esame di Stato

---

Collegio dei Docenti del 27/02/2019

Consiglio d'Istituto del 19/02/2019

## Premesse

Le norme, che disciplinano la materia in oggetto, sono:

- Art. 79, R.D. n. 653 del 04.05.1925 (ancora in vigore, ai sensi dell'art. 1, c. 2, D.L.vo n. 179/2009);
- D. L.vo n. 297 del 16.04.1994;
- O.M. 90/2001;
- Art. 1, comma 1, lett. a, L. n. 1 dell'11.01.2007;
- D.M. 42/2007;
- D.M. 80/2007;
- O.M. 92/2007;
- Legge 169/2008;
- Art. 6, DPR n. 122 del 22.06.2009;
- C.M. n. 95 del 24.10.2011;
- Art. 2, O.M. n. 41 dell'11.05.2012;
- D.Lgs. 62/2017.

Tutte le norme citate sono concordi nell'affermare che un alunno può essere ammesso all'Esame di Stato purché non consegua nello scrutinio finale una votazione inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, compreso il voto in comportamento.

In esse sono inoltre affermati numerosi ed importanti principi inerenti la valutazione:

- essa ha finalità formativa ed educativa;
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale;
- promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Inoltre la valutazione deve essere coerente con l'offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e le Linee Guida di cui ai DPR 87, 88, 89/2010.

Le stesse norme confermano anche unanimemente che l'ammissione o la non ammissione dell'alunno all'esame e all'anno successivo deriva dalla valutazione che nello scrutinio finale è effettuata dal Consiglio di classe e non dalla valutazione del singolo docente, pur riconoscendo che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale ma in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF.

Pertanto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe in sede di valutazione finale, relativamente al giudizio di ammissione o non ammissione all'Esame di Stato e alla classe successiva, non devono dipendere soltanto dai voti proposti dai docenti, ma il Consiglio deve procedere ad un'attenta e ponderata valutazione delle diverse situazioni scolastiche riferite all'alunno.

Inoltre, le norme citate dispongono che in sede di scrutinio finale i voti siano proposti dai docenti delle singole discipline al Consiglio di classe il quale dovrà poi deliberare.

I voti, quindi, diventano definitivi dopo la delibera del Consiglio.

Il Consiglio di classe, dopo aver discusso le votazioni proposte da ciascun docente e la situazione generale dell'alunno, se per l'alunno con insufficienze ritiene, sulla base dei suddetti criteri, che tale situazione consenta l'ammissione, questa viene deliberata all'unanimità o a maggioranza, attribuendo votazioni sufficienti anche alle materie per le quali sono state inizialmente proposte votazioni insufficienti. Nessun riferimento trovasi, nella richiamata normativa sull'argomento, fra insufficienza lieve e insufficienza grave; la normativa afferma semplicemente che la presenza anche di una sola insufficienza è motivo sufficiente per deliberare la non ammissione. Il diverso peso delle insufficienze deve essere valutato, quindi, dal Consiglio di classe in sede di valutazione dell'ammissione o della non ammissione; il Consiglio, cioè, deve avere la possibilità di deliberare l'ammissione anche in presenza di insufficienze e deve poterle modificare, se ritiene che esse non pregiudichino la preparazione complessiva dell'alunno per l'ammissione.

### Criteri di ammissione alla classe successiva

Affinché tutti gli alunni possano essere valutati con imparzialità ed omogeneità, il Collegio dei Docenti individua i criteri di valutazione che i Consigli di classe sono tenuti a seguire durante lo svolgimento degli scrutini finali, pur nella salvaguardia dell'autonomia e della libertà di intervento del Consiglio di Classe.

Premesso che la valutazione si divide in valutazione trimestrale e in valutazione pentamestrale e che entrambe le valutazioni concorrono in modo adeguato alla valutazione finale dell'allievo, i docenti in sede di scrutinio finale presentano una valutazione olistica del percorso annuale dell'allievo che tenga conto non solo della media disciplinare ma anche dei recuperi, delle lacune eventualmente colmate e del percorso di crescita individuale svolto dallo studente.

La deliberazione del consiglio di classe per l'assegnazione dei voti e l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, dovrà essere motivata in relazione a:

- voti assegnati per le singole discipline e quindi conoscenze e competenze acquisite<sup>1</sup>:
  1. numero e gravità delle insufficienze,
  2. risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola ed effettiva possibilità di colmare le lacune riscontrate;
  3. risultati particolarmente positivi in alcune discipline;
- dinamica del rendimento nel corso dell'anno scolastico ed evoluzione delle prestazioni<sup>2</sup>:
  1. miglioramento conseguito, in termini di differenza tra il livello di partenza e il livello finale;
  2. possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline e di seguire proficuamente il percorso di studi nell'anno scolastico successivo;
  3. elementi extra-cognitivi<sup>3</sup> quali impegno, partecipazione, frequenza, ecc.;
  4. curriculum scolastico, con particolare riferimento, per specifiche discipline, ad eventuali carenze accumulate.

Il Consiglio di Classe, dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione complessiva dello studente, assegnerà i voti.

---

<sup>1</sup> **conoscenze e competenze acquisite:** consistenza delle lacune e loro collocazione nella catena di organizzazione e sviluppo dei contenuti della disciplina, eventuale propedeuticità delle conoscenze e competenze non acquisite, rispetto ad altre da acquisire nelle fasce scolastiche successive

<sup>2</sup> **evoluzione delle prestazioni:** evoluzione/regressione del processo di apprendimento con riferimento all'intero anno scolastico e alla possibilità di superamento delle lacune e dei deficit di conoscenza attraverso l'organizzazione autonoma dello studio;

<sup>3</sup> **elementi extra-cognitivi:** impegno, frequenza assidua e partecipazione attiva (come indicato nell'art. 13, punto 7 della O.M. 21.05.2001, n. 90), situazione familiare, condizioni fisiche....

1. Si darà immediatamente luogo alla **AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA** in presenza di proposte di voto tutte almeno sufficienti.

Il voto di comportamento<sup>4</sup> insufficiente è condizione che da sola determina la non ammissione.

2. Qualora i risultati non raggiungano la sufficienza in una o più discipline, tali da non determinare significative carenze nella preparazione complessiva, il Consiglio di Classe, procede alla valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi proprie delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di apposite attività di recupero.

Ritenendo la situazione recuperabile procede alla **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO** (ex OM 92/2007) ed all'individuazione della/e disciplina/e nella/e quale/i l'alunno dovrà frequentare corsi di recupero estivi o dovrà raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi fissati dai docenti.

Il Consiglio di Classe valuta la recuperabilità della situazione dell'allievo tenendo conto:

- della media dei voti, comprensiva del comportamento, che non deve essere inferiore a 6;
- del numero di materie insufficienti, che non deve essere superiore a tre;
- dei risultati del primo trimestre e delle prove di verifica somministrate al termine dei corsi di recupero tenuti dopo gli esiti negativi del primo trimestre;
- della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, entro il termine dell'anno scolastico;
- dell'assenza di gravi carenze reiterate negli anni negli anni scolastici precedenti.

Sono tenuti in considerazione quali elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale:

- la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola,
- il carattere occasionale delle insufficienze che non devono essere il frutto di gravi carenze complessive di impegno o di capacità;
- il fatto che le valutazioni insufficienti non conseguano ad un deliberato abbandono o rifiuto ad impegnarsi in una o più discipline, rifiuto non occasionale e continuato nel corso del pentametre.

Saranno tenuti nella debita considerazione anche:

- eventuali motivi di salute o di consistente disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico,
- carenze nelle materie di indirizzo per gli studenti che provengono da altro percorso di studio, in considerazione delle disposizioni sul diritto all'istruzione e sulla necessità di facilitare i passaggi tra i diversi tipi e indirizzi di studio (art. 4 c.6 DPR 275/99).

Il consiglio valuta, caso per caso, la possibilità dell'alunno di seguire proficuamente il percorso di studi dell'anno scolastico successivo sulla base delle sue attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti e gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate.

In caso di valutazione positiva degli aspetti sopra enunciati e se si consideri recuperabile la situazione dell'allievo, il consiglio di classe procede alla **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO** e individua le discipline nelle quali egli dovrà frequentare i corsi di recupero estivi e dovrà raggiungere gli obiettivi formativi fissati dai docenti.

3. Se però non sussistono le condizioni per le quali l'alunno sia in grado di raggiungere gli obiettivi formativi o necessiti di interventi di recupero e di sostegno tali da non essere compatibili con il tempo effettivamente disponibile o non possieda le conoscenze e le competenze necessarie per

---

<sup>4</sup> **Valutazione del comportamento:** il D.Lgs. 62/2017 circostanza meglio le modalità con cui procedere alla valutazione del comportamento, ci si deve riferire allo sviluppo delle competenze base di cittadinanza tenendo presenti lo "Statuto delle studentesse e degli studenti", il "Patto educativo di corresponsabilità", il "Regolamento di disciplina"

poter affrontare con efficacia lo studio nell'anno successivo, il consiglio di classe delibera la **NON AMMISSIONE** alla classe successiva.

In particolare un allievo non è ammesso alla classe successiva se presenta tre materie insufficienti (a titolo esemplificativo: 4, 4, 5) specialmente nelle materie d'indirizzo riguardanti le prove scritte dell'esame di stato.

### **Ammissione agli esami conclusivi del secondo ciclo**

Sono ammessi agli esami di stato per l'a.s. 2018/2019 gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono

- una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente;
- nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo;
- un voto di comportamento non inferiore a sei.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Enrica Cavallari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c.2 D.Lgs. 39/93)